

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025 AI SENSI DEGLI ART. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

RICHIAMATI:

- Il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025, approvati con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 30/01/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Il Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2023 - 2025, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 5 del 31/01/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 10 del 11/05/2023 e chiuso con un risultato di amministrazione di 2.050.366,17, così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2022			1.289.282,24
Fondo anticipazioni liquidita'			0,00
Fondo perdite societa' partecipate			0,00
Fondo contezioso			19.200,00
Altri accantonamenti			25.000,00
Totale parte accantonata B)			1.333.482,24
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			10.206,82
Vincoli derivanti da trasferimenti			157.284,69
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			549.392,42
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata C)			716.883,93
Parte destinata agli investimenti			
Totale destinata agli investimenti D)			0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			0,00

DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio, viene applicato Avanzo

di amministrazione per € 164.600,00 in relazione a risparmi realizzati nel corso dell'esercizio 2022 e di pertinenza dei comuni sottoelencati:

GRANAROLO DELL'EMILIA	48.852,42
MALALBERGO	115.747,58

VERIFICATO che dell'avanzo di amministrazione 2022 è stata altresì applicata la somma di euro 100.000,00 inerente un trasferimento vincolato della città metropolitana;

TENUTO CONTO che:

- la rimanente parte dell'avanzo di amministrazione 2022 resta vincolata/accantonata e potrà essere applicata sul bilancio dell'Unione in riduzione dei trasferimenti comunali nel 2023 o versata direttamente nelle casse dei comuni.
- nell'ipotesi in cui l'avanzo 2022 non venga ulteriormente movimentato, confluirà positivamente nel risultato di amministrazione 2023.

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs n. 267/2000:

- art. 175) c. 8 che recita: *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consigliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio."*
- art. 193) c. 2 che dispone: *"con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;*

VISTO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale, alla lettera g), prevede tra gli atti di programmazione *" lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte*

del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 3 bis del DL 34/2020, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, che rinvia al 30 settembre l'approvazione da parte del Consiglio della deliberazione con la quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 D.Lgs. 267/2000) e preso atto che non viene rinviato il termine per approvare la variazione di assestamento di bilancio, che rimane fissato, ai sensi dell'art. 175 comma 8, del D.Lgs. 267/2000, al 31 luglio di ciascun anno;

RITENUTO tuttavia necessario provvedere contestualmente alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio;

TENUTO CONTO che si è provveduto a :

- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni,
- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.
- effettuare il raccordo con le ragionerie dei comuni aderenti al fine di verificare le proposte di variazione;

TENUTO CONTO che i Responsabili dell'Ente hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza, con dichiarazioni sottoscritte e agli atti conservate, l'assenza di debiti fuori bilancio;

RILEVATO che la gestione di competenza evidenzia una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario come si evince dalla relazione tecnica allegata;

TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

ACQUISITA la relazione della Responsabile del Settore Finanziario avente per oggetto *“Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023/2025”* allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 1, comma 509, della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015),

così come modificato dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), con il quale è disciplinato l'accantonamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e dato atto che per l'anno di gestione in corso è stata verificata la congruità dell'accantonamento nell'Avanzo di Amministrazione e nel Bilancio di previsione;

TENUTO CONTO inoltre che i Responsabili di Settore hanno segnalato la necessità di apportare variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione riportate negli allegati A e B;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

RITENUTO, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata.

A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito

DELIBERA

1. Di apportare al Bilancio di previsione 2023/2025, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di Bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicati negli **Allegati A (competenza) e B (cassa)**.

2. Di approvare mediante la presente variazione di assestamento generale la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000.
3. Di approvare l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione come indicato in premessa e riportato negli allegati che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
4. Di approvare, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, il rispetto durante la gestione e nelle variazioni di bilancio del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dello stesso Testo Unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 (**Allegato C**).
5. Di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
 - il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta adeguato in relazione all'andamento della gestione dei residui.
6. Di approvare la relazione del Responsabile del Settore Finanziario (**Allegato D**).

Infine,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
A seguito di votazione, espressa per appello nominale, che dà il seguente esito

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di garantire la continuità dei servizi.